

2. Gli Stati membri si astengono dal maggiorare le aliquote o dall'estendere il campo d'applicazione delle accise o delle altre imposte indirette che danno luogo a imposizioni all'importazione e a detassazioni all'esportazione o a controlli alle frontiere.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle accise sui tabacchi lavorati, sulle bevande alcoliche e sugli oli minerali.

4. In attesa che vengano adottate le disposizioni sulle aliquote e/o gli importi delle accise che devono essere applicati nella Comunità al fine di consentire la soppressione delle imposizioni all'importazione e delle detassazioni all'esportazione negli scambi fra gli Stati membri, questi ultimi possono modificare i livelli delle accise applicabili ai prodotti elencati in appresso, a condizione che lo facciano verso i seguenti limiti:

Bevande alcoliche

Superalcolici (per ettolitro di alcole puro): 1 271 ECU,

Prodotti intermedi (per ettolitro): 85 ECU,

Vini: 17 ECU,

Birre per grado Plato per ettolitro: 1,32 ECU.

Tabacchi lavorati

Sigarette accise specifiche (in ECU per 1 000): 19,5 ECU

dazio ad valorem + IVA

(in % del prezzo al minuto): fra il 52 % e il 54 %;

Sigari e sigaretti

dazio ad valorem + IVA

(in % del prezzo al minuto): fra 34 % e 36 %;

Tabacco da fumo

dazio ad valorem + IVA

(in % del prezzo al minuto): fra il 54 % e il 56 %;

Altri tabacchi lavorati

dazio ad valorem + IVA

(in % del prezzo al minuto): fra il 41 % e il 43 %.

Oli minerali

Benzina con piombo e oli medi utilizzati come propellente per 1 000 litri: 340 ECU;

Benzina senza piombo per 1 000 litri: 310 ECU;

Gas di petrolio liquefatto (GLP) per 1 000 litri: 85 ECU;

Benzina diesel per 1 000 litri: 177 ECU;

Gasolio da riscaldamento e oli medi utilizzati come combustibile non propellente per 1 000 litri: 50 ECU;

Olio combustibile pesante per 1 000 kg: 17 ECU.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti

COM(87) 328 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 agosto 1987)

(87/C 250/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le direttive del Consiglio recano disposizioni concernenti le strutture delle accise applicabili rispettivamente all'alcole, al vino, alla birra ed ai prodotti intermedi;

considerando che, al fine di realizzare un mercato interno senza frontiere, è necessario applicare aliquote comuni d'accisa a ciascuno dei prodotti suddetti;

considerando che è necessario prevedere un adattamento periodico di tali aliquote comuni;

considerando che è opportuno applicare un'aliquota ridotta all'alcole non denaturato impiegato nella preparazione di profumi, prodotti di toletta e cosmetici;

considerando che l'accisa sui prodotti intermedi deve essere applicata con riferimento al loro volume;

considerando che al vino tranquillo e al vino spumante devono essere applicate aliquote d'accisa diverse;

considerando che l'accisa sulla birra deve essere applicata con riferimento all'estratto originale del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

A decorrere dal 13 dicembre 1992 al più tardi, gli Stati membri applicano aliquote comuni d'accisa alle bevande alcoliche e all'alcole contenuto in altri prodotti, in conformità con le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

- alcole e bevande alcoliche quali definite nella direttiva,
- prodotti intermedi quali definiti nella direttiva,
- vino, quale definito nella direttiva,
- birra, quale definita nella direttiva

Articolo 3

Le aliquote comuni d'accisa fissate nella presente direttiva saranno adattate periodicamente in conformità delle disposizioni che saranno fissate anteriormente al 1° gennaio 1989 mediante una direttiva adottata dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

Articolo 4

1. L'aliquota comune dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande alcoliche diverse da quelle di cui ai se-

guenti articoli da 5 a 7, e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1 271 ECU per ettolitro di alcole puro.

2. Un'aliquota ridotta di 424 ECU per ettolitro di alcole puro è applicata all'alcole etilico non denaturato contenuto nei profumi, nei prodotti di toletta e nei cosmetici.

Articolo 5

L'aliquota comune dell'accisa sui prodotti intermedi è di 85 ECU per ettolitro di prodotto.

Articolo 6

L'aliquota comune dell'accisa sul vino è:

- per quanto riguarda il vino tranquillo, di 17 ECU per ettolitro di prodotto;
- per quanto riguarda il vino spumante, di 30 ECU per ettolitro di prodotto.

Articolo 7

L'aliquota comune dell'accisa sulla birra è di 1,32 ECU per ettolitro/grado Plato di prodotto finito ad una temperatura di 15 °C.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.